



CITTA' DI ZAGAROLO

Prov. di Roma

Regolamento per il servizio di Autonoleggio da rimessa con conducente

-approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2004;

-approvato dalla Provincia di Roma- Dipartimento VI (*Governo del territorio e Mobilità*) Servizio 1 (*Trasporti, mobilità e sicurezza del territorio e della circolazione stradale*) con nota n. 118223 di protocollo del 07/10/2004;

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative e comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n° 21, in seguito denominato servizio N.C.C. .

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive in materia, ai sensi dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n° 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616;
- c) dal D. L.gvo 30 Aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 , n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada) ;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n° 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dall'art.8 della legge 05 febbraio 1992, n° 104;
- g) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento (L.R. 6/99, art. 51 e L.R. 58/93)

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il Comune di Zagarolo determina di autorizzare complessivamente n° 14(quattordici)autovetture pubbliche per lo svolgimento del servizio NCC, incluse quelle già rilasciate alla data di approvazione del vigente Regolamento.

Non si prevede lo svolgimento del servizio taxi all'interno del territorio comunale.

Tutte le autovetture autorizzate al servizio NCC debbono essere dotate di accorgimenti atti a consentire il trasporto delle persone diversamente abili.

Almeno una vettura dovrà essere adatta al trasporto di portatori di handicap di particolare gravità.

I veicoli sono quelli previsti dal Codice della strada e le caratteristiche sono quelle stabilite dalla Motorizzazione Civile.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15 gennaio 1992, n° 21 .

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli art. 6 e 7 della legge n° 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art.7 della legge n° 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n° 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.5

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C., possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore, per qualsiasi destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite Comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art.4 della legge n° 21/92.

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune, è effettuato solo nel caso in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art.6

Facoltà per le autovettura di stazionamento su aree pubbliche

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche stante l'assenza sul territorio del servizio taxi di cui alla risoluzione del 2° comma, art. 3 del presente Regolamento.

Art.7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche Italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea a condizione di reciprocità.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal Dirigente Responsabile dal momento che si rendono disponibili a seguito rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito all'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della legge n° 21/92, rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica europea.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Art.9

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 10

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Il Dirigente Responsabile nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni N.C.C. –

La Commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore, fra cui il Responsabile del servizio interessato che la presiede mentre gli altri due membri a turno fungono da segretario.

La Commissione di cui al presente articolo è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente art.9.

Art. 11

Attività della Commissione di Concorso

La Commissione, nominata dal Dirigente responsabile a seguito della scadenza dei termini stabiliti nel bando per la presentazione delle domande, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena della nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro il termine prestabilito dalla Commissione.

Non può in alcun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Per il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, se necessario, si provvederà ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento dei nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dalla certificazione medica di assenza di malattie incompatibili per l'esercizio del servizio. Nella domanda saranno dichiarate, con le modalità previste dal D.P.R. n° 445/2000 :

- a) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- c) di non essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del C.P.;
- d) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n° 1423/56; n° 575/65; n° 646/72; n° 726/82 e successive integrazioni e modifiche;
- e) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- f) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 13

Materie di esame

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue di paesi comunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea, per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Gli uffici comunali competenti, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, la trasmette al Responsabile del servizio che provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 (uno) anno.

I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15

Titoli di preferenza

I criteri sono fissati dall'art. 8 comma 4° della legge n° 21/92.

I titoli saranno previsti in sede di redazione del bando di gara.

Art. 16

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o " mortis causa " il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, della conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalle legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute “ *mortis causa* “, ai sensi del 2° comma dell'art.9 della legge n° 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Art. 18

Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione è formata da:

- esperto dei problemi del traffico;
- membro designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria;
- membro organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti;
- dipendente comunale, addetto all'ufficio trasporti o dell'area di appartenenza.

La Commissione è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dallo stesso o dal Responsabile del servizio.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla categoria C 1 (ex sesta).

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della legge n° 21/92, nonché le seguenti funzioni: Consultive e non di accertamento.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione dura in carica 4 (quattro) anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 19

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

E' fatto divieto di :

- Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 11 comma 5° della legge n° 21/92 si autorizzano i noleggiatori a sostare su aree pubbliche.

Art. 20

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. n° 384/78.

Art. 22

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione Consultiva di cui all'art.18 può disporre direttamente o per il tramite del personale della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

Con apposito verbale l'ufficio di Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purchè in migliore stato d'uso.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 23

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta " noleggio " e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura " N.C.C. " inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Devono essere, inoltre, muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuali, come da apposito Decreto del Ministero dei trasporti.

E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

Art. 24

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti, il trasporto di altri animali è facoltativo.

E' obbligatorio il trasporto dei mezzi di supporto per i portatori di handicap, senza supplemento di tariffa.

Art. 25

Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 26

Vigilanza

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare, sentita la Commissione Consigliare permanente, le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 27

Sanzioni

Ferme le disposizioni di legge concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;

Ai sensi di quanto disposto dell'art.6 della legge n° 689/81, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme del presente Regolamento è così punita:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 26,00 ad un massimo di € 259,00 per la violazione del comma 6° dell'art.4, dell'art. 20 e del 3° comma dell'art. 22;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 259,00 ad un massimo di € 517,00 per la violazione del 1° e ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22 e dell'art. 25.

Per la violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una somma pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare, ogni due anni, gli importi della sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 28

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa o revocata dal Responsabile del Servizio nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della Legge regionale n. 58 del 26/10/1993;

Art. 29

Procedimento sanzionatorio

I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 30

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalle legge n° 689/81 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

I provvedimenti inerenti la sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione sono comunicati alla C.C.I.A.A. tenutaria del ruolo ove il contravventore è iscritto.

Art. 31

Abrogazioni norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.